



FOGLIO INFORMATIVO
"CESSIONE PRO SOLUTO CREDITI TRIBUTARI"
19 dicembre 2025

Informazioni sulla Banca

BFF Bank S.p.A.

Sede legale e direzione generale: Viale Scarampo, n°15 – 20148 Milano

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto 02.49905.1

E-mail e sito internet: info-it@bff.com; www.bff.com

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese: 07960110158

Numero iscrizione all'Albo Banche 5751 - – Codice ABI 5000

Aderente al F.I.T.D.

Capogruppo del gruppo bancario "BFF Banking Group" - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Capitale Sociale: Euro 145.250.739,40 i.v.

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il Factoring.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO INCARICATO (PER OFFERTA FUORI SEDE)

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati (nome, indirizzo, telefono, e-mail), la qualifica (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Indirizzo/Telefono>Email:

Qualifica:

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero:

COS'E' LA CESSIONE PRO SOLUTO CREDITI TRIBUTARI

La Cessione Pro Soluto di crediti tributari è un contratto con il quale la Banca acquista e gestisce i crediti tributari, vantati dal Cedente – soggetto giuridico in bonis o assoggettato a procedura concorsuale - verso il Debitore (Amministrazione Finanziaria) con assunzione da parte della Banca del rischio del mancato pagamento da parte del Debitore per accertamento dell'insussistenza del Credito chiesto a rimborso. L'acquisto si perfeziona con la notifica della cessione al Debitore e l'accettazione o il mancato rifiuto della notifica da parte del Debitore stesso. Il Corrispettivo verrà corrisposto in un'unica /due soluzione/i. Nel caso di erogazione del corrispettivo in due soluzioni, la seconda rata verrà corrisposta ad una data certa, come previsto in contratto, e l'ammontare della stessa sarà calcolata in base a indici percentuali indicati in contratto parametrati alla data entro la quale avviene il rimborso del credito IVA da parte del Debitore.

Rischi a carico del cliente

Il Cedente garantisce *i)* la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei crediti ceduti e si assume le obbligazioni a proprio carico indicate in contratto; *ii)* la completezza di tutta la documentazione probatoria, concernente tutto il credito ceduto; *iii)* l'inesistenza di ragioni di credito del debitore e/o di terzi nei confronti del cliente che possano dar luogo a compensazioni anche parziali del credito ceduto.

I casi di decadenza della garanzia sono indicati nel contratto e comportano l'obbligo per il cliente di riacquisto dei crediti ceduti, la relativa risoluzione della cessione, con legittimazione della Banca a richiedere la restituzione delle somme pagate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, maggiorati gli interessi contrattualmente previsti oltreché l'obbligo del Cedente di indennizzare e manlevare la Banca per ogni danno, perdita, pretesa, costo o spesa da quest'ultima subiti o sofferti a causa di tali inadempimenti e violazioni.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

	VOCI	COSTI
Commissioni	Commissione per l'acquisto di crediti tributari	La commissione di acquisto pro soluto è calcolata tenuto conto dell'intervallo temporale nel quale il factor prevede di incassare la totalità dei crediti, nel rispetto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM con riferimento alla Categoria 2, prevista dalla Sezione I, Paragrafo B.1., delle Istruzioni della Banca d'Italia) rilevato da Banca d'Italia nel periodo di riferimento. Sul sito di BFF Bank S.p.A. è possibile

	VOCI	COSTI
		consultare la tabella con l'andamento del tasso sopra detto in vigore
	Commissione per l'acquisto di crediti tributari (acquisto non al nominale)	La commissione di acquisto pro soluto è calcolata tenuto conto dell'intervallo temporale nel quale il factor prevede di incassare la totalità dei crediti, nel rispetto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM con riferimento alla Categoria 2, prevista dalla Sezione I, Paragrafo B.1., delle Istruzioni della Banca d'Italia) rilevato da Banca d'Italia nel periodo di riferimento. Sul sito di BFF Bank S.p.A. è possibile consultare la tabella con l'andamento del tasso sopra detto in vigore
	Commissione per i bonifici	Euro 20,00 per bonifico
Tasso massimo applicabile	Tasso massimo applicato per i rimborsi relativi a fatture oggetto di acquisti pro soluto, nei casi di risoluzione della Cessione	Sarà applicato all'esposizione giornaliera un tasso annuo pari alla rilevazione giornaliera del tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento principale come rilevabile alla pagina Bloomberg's EREU001W Index page aumentato di uno spread pari a 8,00%. Qualora il tasso BCE dovesse assumere un valore negativo, lo stesso BCE sarà considerato pari a zero. Per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il BCE non assumerà un valore pari a zero.

	VOCI	COSTI
	Tasso massimo applicato per ritardati rimborsi a BFF Bank S.p.A. relativi a pagamenti erroneamente effettuati dal debitore ceduto sul conto corrente intestato al cliente anziché su quello intestato a BFF Bank S.p.A.	Tasso BCE (cosiddetto tasso refi) + 800 bps. Qualora il tasso BCE assuma un valore negativo, lo stesso tasso BCE sarà considerato pari a zero. Per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il tasso BCE non assumerà un valore pari a zero.
Altre condizioni e spese	Spese istruttoria pratica	Euro 1.500,00
	Spese registrazione contratto	Il contratto si perfeziona a mezzo di corrispondenza commerciale: eventuali spese di registrazione del contratto e/o degli atti allo stesso inerenti o comunque connessi restano a carico del cliente
	Spese di rinnovo pratica	Euro 750,00
	Spese per informazioni sul debitore	Euro 200,00 per anno o al verificarsi dell'evento
	Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi	Euro 100 a mezzo ufficiale giudiziario
	Spese postali	Costo di spedizione + 5%
	Spese per la redazione della cessione a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata e spese di Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario o con modalità equipollenti ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53 sulla facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali e relativi regolamenti di attuazione	In base ai tariffari notarili e alle spese di bollo, registro e notifica vigenti
	Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	Euro 10,00 per foglio

	VOCI	COSTI
	Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili	Euro 10,00 per foglio
	Spese per preavviso di bonifico	Euro 5,00 per preavviso
	Spese invio comunicazioni alla clientela	Euro 5,00 per comunicazione
Valute	Valute applicate alle erogazioni	Come da data indicata in proposta d'acquisto

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet www.bff.com.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

La Banca e il Cedente possono recedere dal Contratto senza alcuna penale, senza spese di chiusura e senza specificarne le ragioni, inviando messaggio di posta elettronica, un fax di avvenuto inoltro o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale.

Se la Banca modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Immediata

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di BFF Bank S.p.A., all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Reclami, (indirizzo postale Viale Scarampo, 15 20148 Milano;; indirizzo e-mail: reclami@bff.com, PEC: reclami@pec.bffgroup.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it, dal sito www.bff.com e disponibili presso le sedi della società. Il ricorso all'ABF esonera il cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al capoverso successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria e, in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e l'intermediario si possono rivolgere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, tel 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it ove potranno ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli e regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Amministrazione Finanziaria: indica l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione, nonché qualsiasi altra competente autorità fiscale italiana, ufficio, dipartimento o amministrazione finanziaria inclusa qualsiasi Agenzia delle Entrate e qualsiasi Agente della Riscossione.

Cedente: indica il Cliente (inteso quale "persona giuridica") della Banca, cioè la controparte del contratto Cessione Pro Soluto crediti tributari.

Debitore: indica la Repubblica Italiana e in particolare ciascuna Amministrazione finanziaria tenuta ad effettuare i pagamenti al Cedente in relazione ai crediti tributari acquistati dal Cessionario.

Crediti tributari: indicano i crediti tributari acquistati pro soluto dalla Banca nei confronti di Cedenti in bonis, ed i crediti tributari maturati da Cedenti in procedure concorsuali.

Commissione per l'acquisto dei crediti tributari: indica l'importo pari al valore nominale dei crediti ceduti o il valore dell'acquistato e degli interessi maturati fino alla data di cessione o fino alla data

concordemente determinata, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pro soluto: indica l'assunzione da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore non dipendente da fatto del Cedente o di terzi, né da vizi del Credito.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla Banca al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta e alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.